



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo



MUSEIMPRESA

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

per la valorizzazione e l'integrazione dei Musei d'impresa
nel Sistema museale nazionale

tra

il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (di seguito "il Ministero"), rappresentato
dal Direttore generale Musei, dott. Antonio Lampis

e

l'Associazione italiana archivi e musei d'impresa (di seguito "MUSEIMPRESA") rappresentata dal
Presidente, dott. Alberto Meomartini

di seguito, congiuntamente, denominati "le Parti"

PREMESSO CHE

la valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, "consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura, e che, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, "la Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale";

l'articolo 10, comma 1, del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 prevede che: "sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico";

il comma 3 del medesimo articolo prevede che sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13: lettera "a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1"; lettera "b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante"; lettera "d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della

letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose"; lettera "e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica rivestano come complesso un eccezionale interesse";

l'articolo 11, comma 1, lettera f) del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, tra le tipologie di cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela, assoggetta alla normativa: lettera "f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalgia ad oltre venticinque anni, a termine dell'articolo 65, comma 3, lettera c)"; lettera "g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, a termine degli articoli 65, comma 3, lettera c), e 67, comma 2"; lettera "h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c)";

CONSIDERATO che il Ministero, in relazione alle proprie finalità istituzionali, svolge, tra l'altro, funzioni e compiti nei settori della promozione, valorizzazione e fruizione pubblica del patrimonio culturale nazionale, nonché dell'integrazione tra cultura e turismo;

VISTO l'articolo 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89"* (di seguito "Regolamento"), che istituisce la Direzione generale Musei;

CONSIDERATO che la Direzione generale Musei, ai sensi dell'art. 20, comma 1 del citato Regolamento *"sovrintende al sistema museale nazionale e coordina i poli museali regionali"*, e ai sensi del comma 2, lettera e), del medesimo articolo *"svolge funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione del patrimonio culturale statale, individuando gli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione ed alle realtà territoriali in essi coinvolte; cura il coordinamento con le Regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati ed offre il necessario sostegno tecnico-amministrativo per l'elaborazione dei criteri di gestione, anche integrata, delle attività di valorizzazione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice; elabora linee guida, in conformità con i più elevati standard internazionali, per la individuazione delle forme di gestione delle attività di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 115 del Codice"*;

VISTO l'articolo 34, comma 1, del medesimo Regolamento, che istituisce i Poli museali regionali quali *"articolarioni periferiche della Direzione generale Musei"* e, ai sensi del comma 2, assegna al Direttore del Polo museale regionale le seguenti specifiche funzioni: lettera "a) programma, indirizza, coordina e monitora tutte le attività di gestione, valorizzazione, comunicazione e promozione del sistema museale nazionale nel territorio regionale"; lettera "b) promuove la costituzione di un sistema museale regionale integrato, favorendo la creazione di poli museali comprendenti gli istituti e luoghi della cultura statali e quelli delle amministrazioni pubbliche presenti nel territorio di competenza, nonché di altri soggetti pubblici e privati"; lettera "g) assicura elevati standard qualitativi nella gestione e nella comunicazione, nell'innovazione didattica e

tecnologica, favorendo la partecipazione attiva degli utenti e assicurando la massima accessibilità”; lettera “i) opera in stretta connessione con gli uffici periferici del Ministero e gli enti territoriali e locali, anche al fine di incrementare la collezione museale con nuove acquisizioni, di organizzare mostre temporanee, e di promuovere attività di catalogazione, studio, restauro, comunicazione, valorizzazione”;

VISTO l'articolo 35 (Musei) del citato D.P.C.M n. 171/2014;

VISTO l'articolo 7 del decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante “*Organizzazione e funzionamento dei Musei statali*”, ai sensi del quale “*1. Il sistema museale nazionale è finalizzato alla messa in rete dei musei italiani e alla integrazione dei servizi e delle attività museali; 2. Fanno parte del sistema museale nazionale i musei statali, nonché, tramite apposite convenzioni stipulate con il direttore del Polo museale regionale territorialmente competente, ogni altro museo di appartenenza pubblica o privata, ivi compresi i musei scientifici, i musei universitarie i musei demoetnoantropologici, che sia organizzato in coerenza con le disposizioni del presente capo, con il decreto ministeriale 10 maggio 2001, recante “Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei” e con il Codice etico dei musei dell’International Council of Museums(ICOM); 3. Il sistema museale nazionale si articola in sistemi museali regionali e sistemi museali cittadini, la cui costituzione è promossa e realizzata dai direttori dei poli museali regionali. Le modalità di organizzazione e funzionamento del sistema museale nazionale sono stabilite dal Direttore generale Musei, sentito il Consiglio superiore “Beni Culturali e paesaggistici”;*

VISTO l'articolo 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio*”, ai sensi del quale “*La valorizzazione consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura [...] La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale”;*

VISTO l'articolo 111 del medesimo “*Codice*”, ai sensi del quale le attività di valorizzazione “*dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all’esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all’articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati. La valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata. La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione. La valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale”;*

VISTO l'articolo 112 del “*Codice*” sopracitato, ai sensi del quale la valorizzazione dei beni culturali presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101 può essere assicurata tramite ulteriori accordi “*stipulati dal Ministero, dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altro ente pubblico nonché dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali”;*

TENUTO CONTO che in Italia esistono istituzioni e strutture, che sono espressione dell'attività economica di un'impresa, di un distretto o di una tradizione produttiva collegata al territorio e che assicurano la fruizione pubblica del patrimonio culturale della politica culturale d'impresa, offrendo un documentato racconto storico, culturale, tecnologico e industriale del nostro Paese;

CONSIDERATO che il patrimonio culturale italiano, nella sua complessità e stratificazione, è frutto anche di una tradizione di intervento privato;

CONSIDERATO che l'impegno nella salvaguardia, nella valorizzazione, nella fruizione del patrimonio culturale nazionale rappresenta una importante occasione per affermare la specificità e l'importanza sociale della cultura d'impresa;

TENUTO CONTO del ruolo dei Musei d'impresa nei confronti del brand immagine Italia, non solo per quanto attiene alla crescita industriale ed economica del Paese ma soprattutto per il peso e spessore storico con cui hanno dato all'Italia quella dimensione di eccellenza culturale in alcuni settori manifatturieri e imprenditoriali che ancora oggi costituiscono valore trainante per ogni possibile strategia di sviluppo sociale e di cittadinanza di impresa sostenibile;

CONSIDERATO che, secondo quanto stabilito dall'art. 1 del proprio Statuto, Confindustria partecipa al processo di sviluppo della società italiana, contribuendo all'affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato e sostenibile, capace di promuovere la crescita, anche culturale, del Paese;

CONSIDERATO che l'Associazione italiana archivi e musei d'impresa (d'ora in poi denominata "Museimpresa"), promossa da Assolombarda e Confindustria persegue lo scopo di "promuovere i modelli del museo e dell'archivio quali espressione esemplare della politica culturale dell'impresa con finalità di studio, valorizzazione, educazione e formazione, nonché l'interazione con il territorio di riferimento e con le realtà amministrative del medesimo" nonché quello di "promuovere lo scambio di conoscenze ed esperienze tra musei e archivi operanti sul territorio nazionale e internazionale, nonché stimolare un tessuto di realtà motivate a investire in questa particolare espressione della cultura d'impresa, garantendone al tempo stesso la qualità e riconoscibilità verso la comunità museale, le imprese, le istituzioni e il grande pubblico";

VISTI i consolidati rapporti di collaborazione sviluppati tra il MiBACT e la Confindustria nel corso degli anni, al fine di operare congiuntamente in attività di salvaguardia del patrimonio nazionale, che hanno, *inter alia*, portato alla stipula di diversi accordi, quale l'Accordo di collaborazione per la salvaguardia, la promozione e la valorizzazione degli archivi d'impresa firmato il 9 maggio 2016;

TENUTO CONTO che Museimpresa in data 26 settembre 2017 (nota UDCM prot. n. 28711 del 29.09.2017) ha proposto al MiBACT di attivare forme di collaborazione e di promozione congiunta in vista della costituzione del Sistema museale nazionale;

CONSIDERATO che la Direzione generale Musei del MiBACT, nella prospettiva dello sviluppo integrato del Sistema museale nazionale, ritiene opportuno definire forme di collaborazione con Museimpresa sulla base di un percorso condiviso che tenga conto delle peculiarità dei musei d'impresa;

CONSIDERATO che le Parti intendono collaborare per potenziare l'efficienza e l'efficacia delle attività di conservazione, promozione e valorizzazione dei beni culturali nel loro complesso, tramite un'adeguata programmazione e un armonico sviluppo delle attività della rete dei Musei d'impresa diffusi sul territorio nazionale;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti concordano e convengono quanto segue:

Articolo 1 *(Premesse)*

1. Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente Accordo di collaborazione.

Articolo 2 *(Oggetto dell'Accordo)*

1. Con il presente Accordo di collaborazione le Parti si impegnano a definire, tenendo conto delle singole peculiarità, le azioni utili alla promozione, valorizzazione e partecipazione dei Musei d'impresa al Sistema museale nazionale.

Articolo 3 *(Finalità)*

1. Il presente Accordo è finalizzato al riconoscimento e alla promozione del ruolo, in ambito culturale e sociale, dei Musei d'impresa italiani e al sostegno delle attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali in essi conservati.

2. Risultato atteso è, inoltre, l'inserimento della rete dei Musei d'impresa nel Sistema museale nazionale. In proposito le Parti s'impegnano a condurre un'azione programmatica volta all'individuazione delle linee strategiche e degli obiettivi di tale iniziativa, improntata alla massima reciproca collaborazione.

Articolo 4 *(Azioni programmatiche e strategiche)*

1. Le azioni volte a perseguire le finalità di cui al precedente articolo 3 sono individuate prioritariamente nelle seguenti:

- a) favorire progetti culturali mirati a promuovere efficaci attività di tutela, conservazione, ricerca, valorizzazione e miglioramento della fruibilità del patrimonio culturale d'impresa, in stretta connessione con il territorio;
- b) favorire l'integrazione dei musei d'impresa nel sistema museale nazionale, anche promuovendo campagne di indagine finalizzate al rilevamento dello stato di adeguatezza dei singoli musei ai livelli uniformi di qualità della valorizzazione;
- c) favorire la partecipazione dei musei d'impresa alle campagne e alle iniziative promosse dal MiBACT;
- d) pianificare le azioni necessarie a richiamare l'attenzione delle istituzioni rappresentate da Museimpresa sulla corretta conservazione delle collezioni, favorendo altresì il ruolo educativo, culturale e sociale di tali musei;

- e) promuovere, anche attraverso iniziative congiunte in ambito nazionale in ambito nazionale e internazionale, il patrimonio culturale conservato nei musei d'impresa e i valori espressi dalla cultura d'impresa in quanto parte integrante del patrimonio culturale italiano e fattore propulsivo dello sviluppo sociale ed economico del Paese;
 - f) favorire il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati alle attività finalizzate all'attuazione del presente accordo;
 - g) favorire la più ampia visibilità delle iniziative derivanti dal presente Accordo, sia attraverso la diffusione via web sia attraverso occasioni di natura seminariale.
2. Per il conseguimento e l'attuazione delle azioni di cui al presente articolo, le Parti si impegnano a collaborare in spirito di fattiva e leale collaborazione attraverso la definizione di appositi protocolli attuativi e il coinvolgimento dei Poli museali regionali di volta in volta territorialmente competenti.


Articolo 5

(Oneri finanziari ed economici, durata dell'accordo, Comitato misto)

1. Il presente accordo, che non comporta oneri per le Parti, ha la durata di anni 5. Per il monitoraggio e l'attuazione dello stesso, secondo il principio di leale collaborazione fra le istituzioni pubbliche, è costituito un comitato misto, composto da due membri della Direzione Generale Musei e da due membri designati da Museimpresa. Al termine del predetto periodo, in caso di esito favorevole rilevato dal predetto comitato, l'accordo può essere prorogato per ulteriori 5 anni.

L'anno 2017, il giorno 1 dicembre, in Roma

per il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Il Direttore della Direzione generale Musei
Dott. Antonio LAMPIS



per Museimpresa
Il Presidente
Dott. Alberto Meomartini

